DELIBERA DEL COMUNE DI…

L'anno …..giorno …. del mese di ….alle ore … in una sala presso d…., si è riunito il Consiglio Comunale….

Alla seduta di prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

…

…

Gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la seduta il Sig./a …. nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale …….

La seduta e' pubblica

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento e dichiara:

VISTO

* La "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (Legge n. 68 del 13 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 13/06/2023 che prevede all’ “Art. 9-bis – Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria”
	+ “1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensita', nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.”;
* L’estensione del periodo di vigenza della suddetta disposizione al 31 dicembre 2025, approvata tramite legge 12 luglio 2024, n. 101, che converte con modificazioni il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
* La sentenza del 25 luglio 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa alla causa C-528/16 ha decretato che gli organismi prodotti da cisgenesi, editing genomico e altre tecniche definite con il termine-ombrello New Genomic Techniques (NGT), in Italia ribattezzate Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), vanno considerati OGM ai sensi della direttiva UE 2001/18, e pertanto sottoposti a obbligo di valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura, mantenendo inoltre per gli Stati Membri il diritto di vietarne la coltivazione sul territorio nazionale per ragioni socio-economiche;

CONSIDERANDO

* che, nonostante la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Commissione Europea ha proposto il 5 luglio 2023 un regolamento separato per gli OGM ottenuti tramite NGT, cancellando i suddetti obblighi di tracciabilità, etichettatura e valutazione del rischio, compromettendo di conseguenza la possibilità degli Stati Membri di vietarne la coltivazione sul territorio nazionale, ma che l’iter di approvazione di questo nuovo regolamento non è concluso;
* la natura dell’agricoltura del suo territorio, diversificata e caratterizzata da aziende di …estensione;
* l’importanza economica e sociale della tenuta del tessuto produttivo del territorio del comune di…
* la salvaguardia della salute dei suoi concittadini, in particolare i bambini e le persone anziane;
* l’interesse strategico del settore agroalimentare per lo sviluppo economico e sociale del comune di …., l’importanza della salvaguardia ambientale e della biodiversità agronomica, nonché la richiesta della maggioranza dei cittadini italiani di mantenere l’Italia come paese “libero da OGM”;
* che non sono stati valutati gli impatti socio-economici delle colture ottenute tramite New Genomic Techniques;
* che gli effetti indiretti e a lungo termine delle modificazioni genetiche apportate a piante e altri organismi viventi non sono stati adeguatamente valutati, rendendo inefficace l’applicazione del principio di precauzione;
* che l’introduzione di nuovi OGM non regolamentati produrrebbe una contaminazione di filiere consolidate basate su produzioni tipiche di eccellenza;
* che detta contaminazione comprometterebbe irrimediabilmente le filiere legate all’agricoltura biologica, fondate su una certificazione che vieta l’impiego di OGM in tutte le fasi della catena produttiva;
* che la contaminazione potrebbe concretizzarsi altresì nella migrazione di sequenze genetiche coperte da brevetto industriale in campi di agricoltori che non hanno acquisito la semente brevettata, esponendoli così al rischio di cause legali per violazione della proprietà intellettuale;
* che secondo dati del Center for Food Safety, tali cause hanno già determinato l’esborso di oltre 23 milioni di dollari da parte degli agricoltori negli Stati Uniti, dove vigono regole di equivalenza fra OGM e colture convenzionali;
* che tra il 1990 e il 2020, secondo il Dipartimento USA dell’Agricoltura (USDA) i prezzi delle sementi con tratti geneticamente modificati sono aumentati del 463%, contro un aumento delle sementi convenzionali del 120%, e che secondo l’analisi di S&P Global *Revisiting seed company sales and profit: Results*, aggiornata al 2024, negli ultimi 5 anni le dimensioni del mercato commerciale delle sementi sono aumentate da 44 miliardi di dollari a 53 miliardi, di cui la metà è costituita dalle vendite di sementi geneticamente modificate, un dato notevole se si considera che le sementi OGM sono utilizzate solo in 30 Paesi;
* che è dimostrato che le New Genomic Techniques possono indurre centinaia di mutazioni indesiderate negli organismi viventi, con potenziale trasmissione alla generazione successiva;
* che secondo l’Agenzia nazionale francese per l'alimentazione, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro (ANSES) tali effetti fuori bersaglio, così come i numerosi effetti indesiderati anche nel sito bersaglio della modifica, possono provocare l’insorgenza di tossine e allergeni non previsti, e che una valutazione del rischio approfondita caso per caso è sempre consigliabile quando si opera una manipolazione genetica;

RICORDANDO CHE:

* La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2013 n. 1281, riporta «in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all’individuazione delle misure più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto» (par. 9.1.4.2., lett. e).
* In particolare, i giudici del Tar hanno concluso che «dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Sezione IIIQ del TAR Lazio, 2013
* La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116/2006, ha riconosciuto espressamente che la disciplina della coesistenza delle colture è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome in quanto spetta a queste ultime l'esercizio del potere legislativo per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza delle colture nei diversi territori regionali, caratterizzati da diversità morfologiche e produttive.

RITENUTO pertanto di prendere in esame quanto di competenza, contro l'introduzione in agricoltura degli Organismi Geneticamente Modificati di vecchia o nuova realizzazione (intendendo con questi ultimi i prodotti delle New Genomic Techniques), anche in campi sperimentali, che possano contaminare le colture del territorio comunale;

DELIBERA

1. di dichiarare il Comune di….. "Comune libero da OGM vecchi e nuovi";
2. di affiggere sotto i cartelli del Comune la scritta ""Comune libero da OGM vecchi e nuovi";
3. di vietare su tutto il territorio comunale la sperimentazione, coltivazione e allevamento di organismi viventi, sia vegetali che animali, ottenuti mediante manipolazione genetica e di inserire nel Capitolato delle mense scolastiche il divieto di somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente manipolati;
4. di creare un apposito coordinamento comunale per perseguire i seguenti obiettivi:
	* informare, attraverso incontri, manifesti e comunicazioni scritte, tutte le aziende che operano nel campo agroalimentare del territorio comunale sui rischi di utilizzo OGM, ed in particolare di prodotti ottenuti con l’editing genomico, nella catena produttiva;
	* informare i rivenditori presenti sul territorio comunale sui rischi di vendita di alimenti di aziende che utilizzano prodotti OGM nella catena produttiva;
	* informare i cittadini sui rischi legati al consumo di prodotti ottenuti derivanti da editing genomico ed avviare una campagna di educazione alimentare legata al consumo di prodotti tradizionali di qualità;
	* prevedere un'efficace promozione dei prodotti locali divulgando in modo efficace il messaggio contro i prodotti geneticamente modificati.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime votazione, ai sensi dell'art.134 c.4 del D.L.gs.267/2000.